

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Raffaele Lener	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Nel ricorso, e nel precedente reclamo del 23 novembre 2009, la ricorrente afferma di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, con affidamento per Euro 60.000, con l'intermediario. Afferma, inoltre, di aver sottoscritto un piano di rientro garantito da effetto cambiario per un importo di Euro 60.709,27, a seguito della revoca dell'affidamento da parte della banca e della richiesta di rientro dall'esposizione debitoria. Nel documento contenente il piano di rientro, datato 30 gennaio 2008, la ricorrente dichiarava di dovere tale importo "*quale saldo debitore – per capitale, interessi e accessori al 31.12.2007*" del conto affidato intrattenuto con l'intermediario.



La ricorrente censura la legittimità del piano di rientro contestando che esso sia stato unilateralmente predisposto dalla banca, in violazione della normativa di cui alla legge 154 del 1992 e al D. Lgs. n. 385 del 1993 in materia di trasparenza delle operazioni bancarie, a seguito di un'arbitraria revoca dell'affidamento. Ad opinione della ricorrente il piano di rientro sarebbe *“correlato ai fatti non meglio precisati che hanno comportato prima la chiusura delle linee di credito e dei C/C per credito contestato e contestabile vantato dalla banca, pari a euro 60.709,27 per capitale, interessi ed accessori, in data dell'11 novembre 2007”* e non sarebbe stato *“riconducibile al mancato rispetto delle clausole del conto corrente al momento dell'esposizione debitoria della società [ricorrente], nonché ad eventuali ingiustificati sconfinamenti e/o altri affidamenti preventivamente regolamentati”*.

La ricorrente contesta inoltre l'importo di cui la banca ha chiesto restituzione, non avendo l'intermediario indicato in maniera specifica le voci dell'importo da rimborsare né l'ammontare degli interessi o il tasso applicato. Secondo la ricorrente *“la quantificazione dell'importo esatto del debito desunta dalle scritture contabili sulla base delle operazioni effettuate e tenuto conto dei correttivi riconducibili ai tassi correnti applicati dalle banche nel suddetto periodo, consentono di determinare un importo non già di euro 60.709, così come richiesto dalla banca bensì di euro 40.000”*. La ricorrente afferma di non poter documentare tale contestazione poiché la banca non le ha reso disponibili gli estratti conto relativi al quinquennio antecedente al luglio del 2007, come richiestole.

La società ricorrente lamenta, inoltre, l'illegittimità della segnalazione di un rischio di insolvenza effettuata dalla banca presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. In sintesi, dalla lettera del ricorso e del reclamo cui il ricorso rinvia, si può desumere che la ricorrente richieda al Collegio di accertare: (i) la regolarità amministrativa e contabile del piano di rientro, nonché la sua legittimità alla luce della normativa bancaria in materia; (ii) il diritto al rimborso, *“anche tramite conguaglio dell'importo dovuto a tutt'oggi”*, della somma di Euro 20.709,27, quale differenza tra l'importo del rimborso richiesto dalla banca e la somma effettivamente dovuta; (iii) l'inadempimento da parte della banca ai obblighi di trasparenza, non consegnando alla ricorrente la documentazione richiesta; (iv) l'illegittimità dell'istantanea revoca delle linee di credito avvenuta senza che la banca avesse rivolto alcun rilievo alla società o vi fossero state interruzioni nei



pagamenti; (v) l'illegittimità ed erroneità *“della segnalazione di un rischio di insolvenza non meglio precisato dalla Banca [...] registrato in Centrale Rischi della Banca D'Italia pur se la società ha sempre onorato i propri impegni finanziari e in particolar modo quelli assunti nei confronti della banca”* resistente. La ricorrente formula infine una richiesta di risarcimento del danno per le violazioni contestate alla banca, quantificandola approssimativamente (con riserva di quantificazione definitiva attraverso perizia tecnica) in Euro 70.000.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario qualifica come infondate le contestazioni mosse dalla ricorrente. La banca ricostruisce le vicende relative alla revoca dell'affidamento e della stipulazione del piano di rientro nei termini seguenti:

(i) La revoca delle linee di credito, comunicata alla ricorrente nel novembre 2007, era stata disposta a seguito della mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione necessaria per il rinnovo di linee di credito (scadute dal 31 ottobre 2005), nonostante ripetuti solleciti, anche scritti.

(ii) In data 18 dicembre 2007, l'assemblea dei soci della ricorrente aveva preso atto dell'avvenuta costituzione in mora da parte della banca, dell'entità del credito da questa vantato, verbalizzando di *“approvare la risoluzione di pagamento della somma richiesta, perché dovuta all'Istituto di credito rogante”* e deliberando la sua restituzione. Nella stessa seduta, l'assemblea aveva delegato l'amministratore unico della società *“a proporre – e successivamente ovviamente formalizzare – modalità di graduale rientro dall'esposizione che specificamente si definivano già in quella sede”*. Da ciò risulterebbe quindi provato di non aver predisposto unilateralmente il piano di rientro.

(iii) A seguito della sottoscrizione del piano da parte dell'Amministratore Unico, la società aveva cominciato ad effettuare pagamenti secondo quanto previsto dal piano, interrompendoli però dal 20.8.2009. Il credito ancora vantato dalla banca nei confronti della ricorrente ammonterebbe di conseguenza a Euro 31.829,31 (oltre interessi maturati e maturandi dall'1 aprile 2010).

Quanto alla censura di anatocismo, la Banca replica di essersi adeguata alla delibera del 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il



Risparmio (con cui è stata imposta la stessa periodicità nella capitalizzazione in conto corrente di interessi debitori e creditori); da ciò deduce che le contestazioni della ricorrente siano riferite a operazioni e contabilizzazioni in conto corrente precedenti il febbraio 2000, ormai prescritte e comunque non suscettibili di valutazione dal Collegio in quanto antecedenti alla data dell'1 gennaio 2007.

Circa la censura relativa alla segnalazione del rischio di insolvenza presso la Centrale Rischi, la banca afferma che la segnalazione della *“perdurante posizione debitoria in capo alla Società [...] costituisca diretta e corretta espressione della realtà dei fatti sussistendo [...] a carico della ricorrente un'esposizione non assistita da alcuna linea di credito in essere, alla quale la Società a suo tempo dichiarò formalmente di non poter far fronte in unica soluzione, ed a fronte della quale si è altresì da tempo ed immotivatamente interrotto il rispetto del piano di graduale rientro sottoscritto dalla Società stessa”*.

La banca conclude infine chiedendo il rigetto delle domande presentate dalla ricorrente, rilevando l'improcedibilità della richiesta di restituzione della somma di Euro 20.709,27, e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno di Euro 70.000.

Diritto

La ricorrente, come anticipato, muove alla banca numerose contestazioni in relazione alla legittimità del piano di riparto e della revoca dell'apertura di credito. In particolare essa (i) censura la regolarità amministrativa e contabile del piano di rientro, nonché la sua legittimità alla luce della normativa bancaria in materia; (ii) afferma una violazione degli obblighi di trasparenza da parte della banca; (iii) contesta la legittimità dell'istantanea revoca delle linee di credito; e (iv) lamenta l'illegittimità e l'erroneità della segnalazione operata in Centrale Rischi della Banca d'Italia. La ricorrente chiede inoltre la restituzione della somma di Euro 20.709,27 calcolata come differenza tra l'importo del rimborso richiesto dalla banca e quello effettivamente dovuto ed il pagamento di una somma - approssimativamente - quantificata in Euro 70.000 a titolo di risarcimento del danno.

Il Collegio non ritiene che le censure e le domande della ricorrente possano essere accolte.

Circa la censura sub (i), la ricorrente sembra principalmente contestare la correttezza dell'ammontare del debito posto a fondamento del piano di riparto, affermando che esso sia stato unilateralmente e non correttamente quantificato



dalla banca. Né il ricorso né il reclamo consentono, però, di individuare con esattezza i motivi di censura mossi alla quantificazione contenuta nel piano di riparto sottoscritto dalla ricorrente. Questa lacuna, non soltanto non permette alla banca di difendersi (non consentendo di individuare con esattezza il *thema allegandum et probandum*), ma non permette neppure al Collegio di valutare se sussistano i presupposti per un accoglimento del ricorso. Una chiara individuazione della censura rivolta al piano di rientro e del motivo per il quale tale censura non sia stata sollevata prima della sottoscrizione del piano di rimborso, appare necessaria per poter valutare il merito della domanda. Ciò anche alla luce del fatto che risultano agli atti due documenti provenienti o sottoscritti dalla ricorrente, nei quali essa riconosce l'esistenza del debito (il verbale della assemblea dei soci del 18 dicembre 2007, già ricordato, ed il piano di rimborso con eventuale acquisizione di effetto cambiario datato 30 gennaio 2008) ed il suo ammontare e titolo (nel piano di rimborso la società ha dichiarato "*siete nostri creditori del complessivo importo di euro 60.709.27 [...] quale saldo debitore – per capitale, interessi ed accessori al 31/12/2007 del conto 50042 intestato [omissis].*"), dichiarazioni cui la legge riconosce una particolare efficacia probatoria "contro" il dichiarante.

Non avendo accolto le censure mosse dalla ricorrente, il Collegio non ritiene necessario esaminare la domanda di rimborso proposta dalla ricorrente.

Circa l'asserita illegittimità di una revoca "istantanea" delle linee di credito, in quanto non preceduta dalla comunicazione da parte della banca di alcun rilievo né dall'interruzione nei pagamenti (censura riportata sub (iii)), il Collegio rileva come il contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente preveda all'art. 6, lett. c) che: "*la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista con lettera raccomandata un preavviso non inferiore ad un giorno*". Il Collegio rileva, inoltre, che in atti risultano sia il sollecito da parte della banca della documentazione, definita come "necessaria" per l'apertura della linea di credito, sia l'indicazione, proveniente dalla ricorrente (verbale dell'assemblea 18 dicembre 2007), che la banca ha dato comunicazione scritta della revoca dell'apertura del credito. Non risulta, quindi, dalla documentazione in atti alcuna indicazione sul fatto che la banca abbia violato i propri obblighi contrattuali. Non sembra, inoltre,

al Collegio che emergano dagli atti indicazioni circa un eventuale esercizio in mala fede del diritto di recesso da parte della banca, mala fede che potrebbe, in tesi, inficiarne la validità.

Circa la censura indicata sub (iv), il Collegio rileva come le segnalazioni presso la Centrale Rischi, ritenute dalla ricorrente illegittime, appaiano in realtà, alla luce della documentazione prodotta in atti, meri adempimenti degli obblighi normativi in materia. Dalla documentazione depositata dal ricorrente, risulta, infatti, che, fino al giugno 2009, la ricorrente era segnalata per una posizione debitoria riconducibile alla pregressa apertura di credito (c.d. "rischi a revoca" - cod. 550600); che a seguito dell'interruzione del pagamento degli importi stabiliti nel "piano di rientro" ad aprile 2010, la posizione debitoria della ricorrente evidenzia uno sconfinamento/credito scaduto; che non risulta essere stata segnalata alcuna esposizione a sofferenza.

Infine, per quanto attiene alla censura relativa a una supposta violazione delle obbligazioni di trasparenza delle comunicazioni con il cliente, il Collegio rileva che l'unica richiesta di documentazione risultante agli atti è la richiesta effettuata dalla ricorrente il 6 luglio 2007 (data ben anteriore alla chiusura della linea di credito, tale da non consentire di considerare che la richiesta sia stata formulata allo scopo di predisporre il materiale per la valutazione del piano di rimborso). Non ritiene però il Collegio che da tale richiesta, ancorché non risulti in atti che la banca abbia risposto, si possa di per sé inferire un inadempimento.

Il Collegio considera, peraltro, opportuno, nell'ambito del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire la necessità che gli intermediari provvedano comunque e in maniera tempestiva alla comunicazione della documentazione richiesta dai clienti, in conformità con gli obblighi di legge.

Il Collegio non ritiene, infine, di poter accogliere la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, genericamente e "approssimativamente" quantificata in Euro 70.000. Rileva, infatti, il Collegio che la ricorrente non ha provato né di aver subito un danno in conseguenza della violazione da parte dell'intermediario, né il nesso di causalità fra la condotta della banca e l'eventuale danno subito, né infine l'eventuale ammontare del danno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 756 del 16 luglio 2010

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE